Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì 18 agosto 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 20 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa-Aeronautica: Ricompensa al valor militare . . . . Pag. 3138

LEGGI E DECRETI

1959

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1959, n. 1457.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Palermo . . . . Pag. 3138

1960

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1960, n. 813.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, ad acquistare un immobile da destinare a sede del proprio ufficio staccato in Lodi Pag. 3141

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 814.
Modificazioni al regolamento generale delle lotterie nazionali già approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni. Pag. 3141

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 815.
Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Silvestro, nella frazione Selva del comune di Volpago del Montello (Treviso) . . . . Pag. 3142

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 816.
Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo, in frazione Spercenigo del comune di San Biagio di Callalta (Treviso) . . Pag. 3142

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 817.
Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, in Camposampiero (Padova) Pag. 3142

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 818.
Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Biagio Vescovo e Martire, nel comune di Piombino Dese Padova) . . . . Pag. 3142

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 819.
Approvazione del nuovo statuto organico del Museo storico della Guardia di finanza, con sede in Roma Pag. 3142

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1960.
Nomina del prof. dott. ing. Algeri Marino a presidente del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni. Pag. 3142

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 1960.
Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso il Provveditorato generale dello Stato, per l'esercizio finanziario 1959-1960 Pag. 3143

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1960.
Modifica dello statuto dell'Istituto regionale di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Toscana, ente di diritto pubblico con sede in Firenze . . . . Pag. 3143

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1960.
Istituzione della Sottosezione di archivio di Stato di Città di Castello (Perugia) . . . . Pag. 3145

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1960.
Sostituzione di alcuni membri e nomina del segretario del Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero. Pag. 3146

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1960.
Istituzione della Sottosezione di archivio di Stato di Palmi . . . . Pag. 3146

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Diploma al merito della redenzione sociale . Pag. 3147

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960. Pag. 3147

Ministero delle finanze: Esito di ricorso . . Pag. 3147

Ministero del tesoro: Media dei cambi . . Pag. 3147

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di « Esegesi delle fonti del diritto romano » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma. Pag. 3147

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Ricostruzioni Edilizie Laziali - C.R.E.L. », con sede in Roma Pag. 3147

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina e conferma di presidenti e vice presidenti di Monti di credito su pegno di 2ª categoria . Pag. 3147

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Avviso per il conferimento di nove posti di ispettore superiore per i servizi della Direzione generale del tesoro Pag. 3148

Ministero della difesa-Esercito: Posti d'impiego della carriera esecutiva presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 20 luglio 1960) Pag. 3148

Ufficio medico provinciale di Reggio Emilia: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia . Pag. 3148

Ufficio medico provinciale di Benevento: Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento Pag. 3149

Ufficio veterinario provinciale di Viterbo: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo Pag. 3149

Ufficio medico provinciale di Varese: Graduatoria del concorso per l'assegnazione della 13ª sede farmaceutica del comune di Varese Pag. 3150

Ufficio veterinario provinciale di Udine: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine Pag. 3150

Ufficio medico provinciale di Ragusa: Graduatoria generale del concorso al posto di medico condotto del comune di Modica Pag. 3151

Ufficio veterinario provinciale di Genova: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Genova Pag. 3152

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 23 giugno 1960 registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960 registro n. 22 Aeronautica, foglio n. 362

E' conferita la seguente ricompensa al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

LANA Vittorio, da Capodistria (Pola), tenente G.A.r.i. — Volontario di guerra, si prodigava oltre il suo dovere di ufficiale tecnico di un reparto di volo, compiendo continue rischiose missioni a terra e in cielo. In una di tali missioni costretto ad atterraggio di fortuna riportava gravi ferite. — Africa settentrionale, Egitto, 15 aprile 1942-21 gennaio 1943.

(5033)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1959, n. 1457.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1959 è istituita in Palermo una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica industriale statale annessa all'Istituto tecnico industriale statale di Palermo è soppressa. La Scuola secondaria di avviamento professionale industriale, già aggregata alla predetta Scuola tecnica, viene annessa all'Istituto professionale.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio di mansioni di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
congegnatore meccanico;
meccanico riparatore di automezzi;
meccanico stampista per materie plastiche;
disegnatore meccanico;

2) scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
elettromeccanico;
radioapparecchiatore.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad' un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; matematica; fisica; chimica; meccanica; tecnica professionale; economia aziendale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo, e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 65.700.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1959

GRONCHI

MEDICI — SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 99. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Palermo

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	6
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	6
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
Personale incaricato	
6. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 234 settimanali	
7. Insegnanti tecnici pratici (1)	8
8. Applicati	1
9. Persone di servizio	4

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici.

N. B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la publica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1960, n. 813.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, ad acquistare un immobile da destinare a sede del proprio ufficio staccato in Lodi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 1161, del 3 novembre 1959, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano ha stabilito di acquistare un immobile da destinare a sede del proprio Ufficio staccato in Lodi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, è autorizzata ad acquistare dal Consorzio di miglioramento fondiario detto Congregazione di Muzza, un appartamento della superficie di mq. 71,90, posto al 1° piano di uno stabile di nuova costruzione, sito in Lodi, via Nino Dall'Oro, n. 6, alle condizioni previste nella deliberazione n. 1161, del 3 novembre 1959.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1960

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 173. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 814.

Modificazioni al regolamento generale delle lotterie nazionali già approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550 e 27 dicembre 1956, n. 1571;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il bilancio e con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Dopo la lettera *d*) dell'art. 17 del regolamento generale, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, nel nuovo testo recato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1956, n. 550, viene aggiunto il seguente comma:

« E' in facoltà dell'Amministrazione di ridurre le percentuali di cui sopra fino al 50% del loro ammon-

tare qualora l'incasso delle lotterie e la disponibilità del fondo di riserva rendano opportuna e possibile tale riduzione ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 180. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 815.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Silvestro, nella frazione Selva del comune di Volpago del Montello (Treviso).

N. 815. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Silvestro, nella frazione Selva del comune di Volpago del Montello (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 129. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 816.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo, in frazione Spercenigo del comune di San Biagio di Callalta (Treviso).

N. 816. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo, in frazione Spercenigo del comune di San Biagio di Callalta (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1960
Atti del Governo registro n. 128, *foglio n.* 130. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 817.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, in Camposampiero (Padova).

N. 817. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, in Camposampiero (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 131. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 818.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Biagio Vescovo e Martire, nel comune di Piombino Dese (Padova).

N. 818. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Biagio Vescovo e Martire, nel comune di Piombino Dese (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 132. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 819.

Approvazione del nuovo statuto organico del Museo storico della Guardia di finanza, con sede in Roma.

N. 819. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene approvato il nuovo statuto organico del Museo storico della Guardia di finanza, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 136. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1960.

Nomina del prof. dott. ing. Algeri Marino a presidente del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, ratificato con la legge 15 febbraio 1953, n. 83, istitutivo del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1960, in corso di registrazione alla Corte dei conti, relativo alla nomina dei componenti del Consiglio predetto per il quadriennio 5 maggio 1960-4 maggio 1964;

Visto il verbale della 151ª adunanza del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni tenuta il giorno 25 maggio 1960, nella quale, a norma dell'art. 5 del citato decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, il professore dott. ing. Algeri Marino è stato designato presidente del Consiglio superiore stesso;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Il prof. dott. ing. Algeri Marino è nominato presidente del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni per il quadriennio di carica del Consiglio medesimo, di cui alle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1960

GRONCHI

MAXIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1960
Registro n. 37 *Uff. risc. poste e telec., foglio n.* 273. — GIANNELLI

(5243)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 1960.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso il Provveditorato generale dello Stato, per l'esercizio finanziario 1959-1960.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 20 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1958, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 337, con cui il Provveditorato generale è stato autorizzato ad avvalersi durante l'esercizio finanziario 1958-59, dell'opera di centodue salariati temporanei con un limite di ventiquattro elementi di prima categoria;

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1959, registro n. 8, foglio n. 324, con cui il Provveditorato generale viene autorizzato ad avvalersi per l'esercizio finanziario 1959-60 dell'opera di novantasei salariati temporanei di cui ventiquattro classificati alla prima categoria (specializzati);

Considerato che, per le accresciute esigenze di servizio, si rende indispensabile un aumento del contingente di cui trattasi e che a tale aumento può provvedersi soltanto mediante trasferimento di operai temporanei provenienti da altre Amministrazioni dello Stato;

Considerato che, con nota n. 148382, in data 12 novembre 1959, il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, si è pronunciato favorevolmente al trasferimento dei predetti operai ed alle conseguenti variazioni compensative dei contingenti numerici delle Amministrazioni interessate;

Vista la nota in data 11 agosto 1959, n. 32949, del Ministero della difesa-Marina e la nota in data 12 agosto 1959 del Ministero della difesa-Esercito, con le quali vengono posti a disposizione del Provveditorato generale dello Stato, con decorrenza 1° luglio 1959, complessivamente ottantaquattro operai temporanei di cui ventiquattro di prima categoria (specializzati);

Ritenuto che al detto aumento viene provveduto con il trasferimento presso il Provveditorato generale dello Stato delle predette ottantaquattro unità, di cui cinquanta già in servizio presso il Ministero della difesa-Marina (compresi quattordici di prima categoria) e trentaquattro già in servizio presso il Ministero della difesa-Esercito (compresi dieci di prima categoria);

Ritenuto necessario rideterminare per l'esercizio finanziario 1959-60 il contingente del personale salariato temporaneo in servizio presso il Provveditorato generale dello Stato nell'entità numerica complessiva di centottanta unità;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Provveditorato generale dello Stato è autorizzato a mantenere in servizio, per l'esercizio finanziario 1959-60, centottanta salariati temporanei, di cui quarantotto classificabili alla prima categoria (operai specializzati).

Il relativo onere, che si presume in complessive L. 172.771.000, farà carico per L. 160.771.000 al capitolo 370 — paghe ed altri assegni fissi nonchè oneri previdenziali — e per L. 12.000.000 al cap. 372 — compensi per lavoro straordinario — dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrente esercizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1960
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 246

(5239)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1960.

Modifica dello statuto dell'Istituto regionale di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Toscana, ente di diritto pubblico con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto dell'Istituto regionale di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Toscana, ente di diritto pubblico con sede in Firenze, approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1954 e modificato con decreto ministeriale 11 agosto 1955;

Viste le deliberazioni assunte il 22 aprile 1960 dalla assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto regionale;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Le seguenti disposizioni dello statuto dell'Istituto regionale di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Toscana, ente di diritto pubblico con sede in Firenze, sono modificate come in appresso:

Art. 1, secondo e terzo comma. — « Fanno parte dell'Istituto:

a) le Casse di risparmio di Firenze, di Lucca, di Pistoia e Pescia, di Livorno, di Prato, di Pisa, di San Miniato, di Volterra e di Carrara, il Monte dei Paschi di Siena e la Banca Toscana, che promossero la costituzione dell'Ente con rogito Sandrini del 21 giugno 1954;

b) lo Stato, che si è aggiunto agli istituti promotori in forza dell'art. 11 e seguenti della legge 30 luglio 1959, n. 623.

Potranno inoltre partecipare all'Ente altri Istituti ed enti esercenti il credito e le assicurazioni che vi siano ammessi dall'assemblea, previa autorizzazione dei rispettivi Organi di vigilanza ».

Art. 5. — « Il fondo di dotazione dell'Istituto, inizialmente costituito dagli istituti di credito di che alla lettera *a*) dell'art. 1, in L. 500 milioni e successivamente aumentato a complessive L. 2360 milioni, è formato:

per L. 1500 milioni dai conferimenti degli Istituti di credito partecipanti di che alla lettera *a*) dell'art. 1;

per L. 860 milioni dal conferimento dello Stato ai sensi dell'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

Il suddetto conferimento statale si incrementerà ogni anno con l'apporto della quota degli utili ripartiti dall'Istituto di spettanza del capitale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 623 del 1959.

Il fondo di dotazione è ripartito in quote di partecipazione nominative, indivisibili di L. 5.000.000 (cinquemilioni) ciascuna.

La responsabilità dei partecipanti all'Istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

Non è ammessa la cessione di quote se non a favore di altro ente partecipante. Tuttavia la cessione o il trasferimento delle quote ad altro ente partecipante non può avere luogo se non col consenso dell'assemblea dell'Istituto.

Il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato per decimi su richiesta del Consiglio di amministrazione entro dieci giorni dalla data d'invito. La richiesta iniziale sarà di almeno tre decimi.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei partecipanti.

Se un eventuale aumento del fondo di dotazione non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, i sottoscrittori sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto ».

Art. 7, primo comma. — « L'Istituto provvede alla concessione del credito:

a) col fondo di dotazione e con i fondi di riserva;

b) con gli ulteriori, eventuali conferimenti statali;

c) con l'emissione di obbligazioni e buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, previa osservanza delle modalità e delle limitazioni stabilite dall'Organo di vigilanza;

d) con le aperture di credito in c/c eventualmente accordate dai partecipanti nei limiti e con le formalità previste dalle rispettive norme statutarie;

e) con gli altri mezzi provenienti da anticipazioni e riporti passivi su titoli di Stato e obbligazioni nonchè da sconto di buoni del Tesoro ordinari ».

Art. 8. — « Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Istituto può compiere tutte le operazioni attive di credito consentite dalle disposizioni di legge presenti e future concernenti gli Istituti regionali di mediocredito, nei limiti previsti dalle singole leggi e previa le autorizzazioni del caso, in quanto previste.

L'Istituto può altresì compiere prestiti per l'acquisto di macchinario ai sensi dell'art. 2762 del Codice civile con garanzia sul macchinario stesso o con altre garanzie.

Le operazioni dell'Istituto potranno concretarsi nelle seguenti forme:

a) mutui, finanziamenti e aperture di credito;

b) sovvenzioni e sconti cambiari.

Le operazioni di cui al comma *a*) oltrechè da garanzie personali, saranno di regola assistite da garanzie reali, immobiliari o mobiliari o da privilegio sul macchinario ai sensi dell'art. 2762 del Codice civile.

La durata massima di ogni operazione non potrà eccedere il limite stabilito dalla legge con riferimento alla quale l'operazione viene contratta.

Peraltro le operazioni non assistite da garanzie reali, non potranno avere comunque una durata superiore ai tre anni.

Sempre per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Istituto potrà inoltre effettuare le seguenti operazioni attive:

a) acquisto dei titoli obbligazionari all'atto della emissione;

b) riporti ed anticipazioni su titoli di Stato ed obbligazioni, nonchè sconti di buoni del Tesoro ordinari.

L'Istituto può, previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi la sede nel territorio di cui all'art. 4 e il fine di promuovere lo sviluppo delle industrie nel territorio medesimo, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime.

Le somme da impiegarsi nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente, in alcun momento, superare la misura del 10 % del fondo di dotazione, quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

E' escluso l'esercizio del credito a termine inferiore ad un anno ».

Art. 9. — « L'Istituto gode delle agevolazioni di cui all'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni, all'art. 28 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 e all'art. 8 della legge 30 luglio 1959, n. 623 ».

Art. 11, primo comma. — « L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli enti partecipanti o dalle persone da questi ultimi delegate: essi dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione sottoscritta e completamente liberata almeno quindici giorni prima dell'assemblea. Agli effetti delle votazioni, le frazioni di quota non vengono calcolate ».

Art. 13, primo comma, lettere *a*) ed *e*):

« *a*) nominare il presidente, il vice presidente e gli altri membri del Consiglio di amministrazione, salvo il membro rappresentante dello Stato, che è di nomina del Ministro per il tesoro;

e) determinare la misura delle medaglie di presenza e delle diarie spettanti ai componenti il Consiglio di amministrazione ».

Art. 17. — « Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da undici consiglieri, di cui uno in rappresentanza dello Stato e di nomina del Ministro per il tesoro, ai sensi dell'art. 13 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un segretario.

Tutte le cariche sono gratuite: ai componenti il Consiglio spetta peraltro una medaglia di presenza per l'intervento a riunioni o ad atti, nella misura stabilita dall'assemblea; alla medaglia di presenza va aggiunta la diaria, sempre fissata dall'assemblea, ed il rimborso delle spese di viaggio per coloro che non risiedono a Firenze.

Ciascun consigliere avrà diritto ad una sola medaglia di presenza e diaria per giorno, anche se sia intervenuto, nella medesima giornata, a più riunioni o atti ».

Art. 19, secondo comma. — « Non possono far parte altresì del Consiglio: i membri del Parlamento, i parenti fino al terzo grado inclusivo dei sindaci, del direttore e dei dipendenti dell'Istituto ».

Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 20 viene inserito un nuovo comma del seguente tenore:

« Peraltro, tutti i membri del Consiglio continuano ad adempiere al proprio ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati e, occorrendo, anche oltre, sino a che entrino in carica i loro successori ».

Le seguenti disposizioni del predetto statuto sono così modificate:

Art. 23. — « Il Comitato è composto di sette membri e cioè: dal presidente, dal vice presidente, dal consigliere anziano o designato dal Consiglio ai sensi del successivo art. 27, dal segretario del Consiglio, dal consigliere rappresentante dello Stato, e da due consiglieri per turno stabilito dal Consiglio di amministrazione ».

Art. 32. — Gli utili netti devono essere assegnati:

« 1) almeno per 4/20 (quattro ventesimi) alla formazione e all'incremento del fondo di riserva ordinario;

2) almeno per 1/20 (un ventesimo) in parte alla formazione di una riserva straordinaria ed in parte alla costituzione di un fondo di dotazione del Consiglio di amministrazione per la concessione di premi, sussidi e contributi ad iniziative dirette a favorire lo sviluppo ed il perfezionamento della media e piccola industria della Toscana;

3) ogni rimanente degli utili netti sarà assegnato agli enti partecipanti, quale dividendo sul fondo di dotazione da ciascuno conferito.

La quota degli utili spettanti allo Stato, sarà versata ogni anno ad aumento del capitale conferito dallo Stato stesso, ai sensi dell'art. 13 della legge 30 luglio 1959, n. 623 ».

All'art. 34 viene aggiunto un nuovo comma del seguente tenore:

« Per tale reparto si terrà peraltro conto della situazione di diritto dei vari enti partecipanti ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1960

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(5162)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1960.
Istituzione della Sottosezione di archivio di Stato di Città di Castello (Perugia).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Città di Castello datata 8 febbraio 1960, vistata dalla prefettura di Perugia, in data 5 aprile 1960, con la quale viene richiesta l'istituzione in quel Comune di una Sottosezione di archivio di Stato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 20 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Vista la richiesta del sindaco del predetto Comune in data 4 maggio 1960;

Considerato che il citato Comune ha fornito le necessarie garanzie circa l'assunzione dell'onere di spesa per i locali, scaffalature, personale e quant'altro occorrente per il funzionamento della citata istituenda Sottosezione;

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento per gli Archivi di Stato;

Decreta:

1. — E' istituita, in Città di Castello, a decorrere dal 1° agosto 1960, la Sottosezione di archivio di Stato per la conservazione degli atti dell'Archivio storico comunale e dell'Archivio notarile mandamentale, dell'Archivio dell'antico Tribunale, dell'Archivio della pretura e soppressa pretura di Umbertide. Nella predetta Sottosezione potranno essere depositati, previo parere favorevole della Soprintendenza archivistica per il Lazio, l'Umbria e le Marche, anche gli atti delle Magistrature giudiziarie, Amministrazioni statali e degli altri Enti morali cessati del distretto di Città di Castello.

2. — La vigilanza sulla Sottosezione è affidata al direttore dell'Archivio di Stato di Perugia, al quale competerà vistare tutti gli atti rilasciati, dopo averli riconosciuti regolari, in ordine alla liquidazione dei diritti d'archivio.

3. — La Sottosezione, oltre attenersi alle norme di legge e ai regolamenti vigenti per gli Archivi di Stato, dovrà osservare gli ordini di servizio dell'organo di vigilanza.

4. — Il Ministero fornirà alla Sottosezione i registri di rendiconto e i bollettari per la riscossione dei diritti d'archivio, da versarsi ogni quindici giorni al competente Ufficio del registro.

5. — L'organo preposto alla vigilanza, in caso di inosservanza di norme legislative, regolamentari e di servizio da parte del direttore e degli addetti alla Sottosezione, ne riferirà al Ministero dell'interno ed alla Amministrazione comunale, che è tenuta ad eliminare in breve termine gli inconvenienti segnalati.

6. — A richiesta dell'organo di vigilanza, potrà procedersi alla revoca del presente decreto o per grave, persistente trascuratezza nella custodia e manutenzione degli atti e documenti o per inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento e di servizio. In tale caso il Ministro adotterà le misure atte ad assicurare altrimenti la conservazione degli atti della Sottosezione.

7. — Il direttore della Sottosezione sarà nominato dall'autorità comunale di Città di Castello previo nulla osta del Soprintendente archivistico per il Lazio, l'Umbria e le Marche e dovrà possedere i requisiti di cui al secondo capoverso dell'art. 20 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, o almeno fornire garanzia di poter conseguire il diploma di paleografia, diplomatica ed archivistica entro i due anni dalla nomina.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 luglio 1960

p. *Il Ministro*: BISORI

(5062)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1960.

Sostituzione di alcuni membri e nomina del segretario del Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il proprio decreto 3 settembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 23 settembre 1953, concernente la composizione del Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1958 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 30 settembre 1958;

Visto il proprio decreto 7 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 13 luglio 1959;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione di taluni membri del Comitato sopra citato, nonchè alla nomina del segretario;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Rosario Salluzzo è nominato membro supplente del Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero in caso di assenza o di impedimento del dott. Felice Di Falco, direttore generale per lo sviluppo degli scambi, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Beniamino Miozzi.

Il direttore di divisione dott. Fernando De Angelis è nominato membro supplente del Comitato sopraindicato, in caso di assenza o di impedimento dell'ispettore generale dott. Carmelo La Rosa, capo del servizio borse del Ministero del commercio con l'estero, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Rosario Salluzzo.

Il consigliere di 2ª classe dott. Livio Muscella è nominato segretario del Comitato, in sostituzione del dott. Salluzzo ed il consigliere di 2ª classe dott. Sergio Ristuccia è chiamato ad esplicare le funzioni di segretario supplente del predetto Comitato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1960

Il Ministro: MARTINELLI

(4917)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1960.

Istituzione della Sottosezione di archivio di Stato di Palmi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Palmi datata 10 marzo 1959, vistata dalla Prefettura di Reggio Calabria in data 31 marzo 1959, con la quale viene richiesta la istituzione in quel Comune di una Sottosezione di archivio di Stato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 20 della legge 22 dicembre 1959, n. 2006;

Considerato che il citato Comune ha fornito le necessarie garanzie circa l'assunzione dell'onere di spesa per i locali, scaffalature, personale e quant'altro occorrente per il funzionamento della citata istituenda Sottosezione;

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;

Decreta:

1. — E' istituita in Palmi a decorrere dal 1° agosto 1960 la Sottosezione di archivio di Stato per la conservazione degli atti dell'Archivio notarile distrettuale anteriori al centennio. Nella predetta Sottosezione potranno essere depositati, previo parere favorevole della Soprintendenza archivistica per le Provincie napoletane, anche gli atti delle Magistrature giudiziarie, Amministrazioni statali e degli Enti morali cessati del distretto di Palmi.

2. — La vigilanza sulla Sottosezione è affidata al direttore dell'Archivio di Stato di Reggio Calabria, al quale competerà vistare tutti gli atti rilasciati, dopo averli riconosciuti regolari, in ordine alla liquidazione dei diritti di archivio.

3. — La Sottosezione oltre ad attenersi alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti per gli Archivi di Stato dovrà osservare gli ordini di servizio dell'organo di vigilanza.

4. — Il Ministero fornirà alla Sottosezione i registri di rendiconto e i bollettari per la riscossione dei diritti di archivio da versarsi ogni quindici giorni, al competente Ufficio del registro.

5. — L'organo preposto alla vigilanza, in caso di inosservanza di norme legislative, regolamentari e di servizio da parte del direttore e degli addetti alla Sottosezione, ne riferirà al Ministero dell'interno ed alla Amministrazione comunale, che è tenuta ad eliminare in breve gli inconvenienti segnalati.

6. — A richiesta dell'organo di vigilanza, potrà procedersi alla revoca del presente decreto o per grave, persistente trascuratezza della custodia e manutenzione degli atti e documenti o per inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento e di servizio. In tal caso il Ministro adotterà le misure atte ad assicurare altrimenti la conservazione degli atti della Sottosezione.

7. — Il direttore della Sottosezione sarà nominato dall'autorità comunale di Palmi, previo nulla osta del Soprintendente archivistico per le Provincie napoletane e dovrà possedere i requisiti di cui al secondo capoverso dell'art. 20 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, o almeno fornire garanzia di poter conseguire il diploma di paleografia, diplomatica ed archivistica entro i due anni dalla nomina.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 luglio 1960

p. *Il Ministro*: BISORI

(5108)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diploma al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che la signora Anna Maria Spangher vedova Lombardi si è distinta in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei minorenni disadattati e per l'assistenza agli stessi una volta dimessi dagli istituti minorili;

Conferisce

il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento alla signora Anna Maria Spangher vedova Lombardi.

Roma, addì 6 agosto 1960

Il Ministro: GONELLA

(5212)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 maggio 1960, n. 198, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 231, il comune di Napoli è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.354.000.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1960.

(5337)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 marzo 1960, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dall'esattore di Milano contro la decisione in data 1° giugno 1957, con la quale l'Intendenza di finanza di Milano accoglieva due ricorsi contro l'ingiunzione al pagamento dell'indennità di mora prodotti dal sig. Francesco Locatelli e dalla Società a r. l. Cernitalia, entrambi responsabili in via di privilegio del pagamento dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio iscritta a ruolo a nome del sig. Giuseppe Lombardo.

(5215)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 186

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 agosto 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	641,45
1 Franco svizzero	143,727
1 Corona danese	90,057
1 Corona norvegese	87,047
1 Corona svedese	120,357
1 Fiorino olandese	164,562
1 Franco belga	12,399
1 Franco nuovo (N.F.)	126,655
1 Lira sterlina	1744 —
1 Marco germanico	148,82
1 Scellino austriaco	24,05

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Esegesi delle fonti del diritto romano » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « Esegesi delle fonti del diritto romano », cui la Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5253)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Ricostruzioni Edilizie Laziali - C.R.E.L. », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 luglio 1960, il dott. Giuseppe Di Stasio è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di lavoro « Ricostruzioni Edilizie Laziali - C.R.E.L. », con sede in Roma, in sostituzione del rag. Gaetano Di Stasio, deceduto.

(5214)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina e conferma di presidenti e vice presidenti di Monti di credito su pegno di 2ª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;
Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Dispone:

1. — Il sig. Salvatore Di Nuzzo è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Acerra (Napoli), a seguito del decesso dell'ex presidente avv. Ambrogio Del Pennino.

2. — I signori geom. Ottorino Casanova e Giuseppe Cardinali sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Guastalla (Reggio Emilia).

3. — Il cav. Enrico Menchini è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Montepulciano (Siena) in sostituzione dell'avv. Gualtiero Della Lucilla, scaduto di carica, ed il sig. Osvaldo Della Giovampaola è confermato vice presidente del Monte medesimo.

4. — I signori avv. Franco Campanella e Vito Antonio Renna sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Rutigliano (Bari).

5. — I signori Domenico Orlando e Alessandro Saulle sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Capua (Caserta).

I predetti nominativi dureranno in carica per il periodo previsto dallo statuto aziendale e con effetto dalla data del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1960

Il Governatore: MENICHELLA

(5226)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Avviso per il conferimento di nove posti di ispettore superiore per i servizi della Direzione generale del tesoro

In conformità di quanto disposto dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli ispettori superiori per i servizi della Direzione generale del tesoro sono nominati, a domanda, su parere del Consiglio di amministrazione, tra gli impiegati che rivestono la qualifica di direttore di sezione od equiparata nei ruoli della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato, dell'Amministrazione centrale delle finanze e delle Intendenze di finanza, nonchè tra gli impiegati che rivestono la qualifica stessa nei ruoli della carriera direttiva delle altre Amministrazioni centrali e prestano o hanno prestato servizio per almeno sei mesi presso l'Amministrazione centrale del tesoro, compresi gli esperti statistici di seconda classe di cui all'art. 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64.

Ciò premesso, si porta a conoscenza di tutti coloro che vi abbiano interesse che sono conferibili nove posti di ispettore superiore per i servizi della Direzione generale del tesoro.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dal suindicato art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, aspirano al conseguimento di tali posti, dovranno far pervenire, per via gerarchica, alla Direzione generale del tesoro, entro il termine perentorio del 31 ottobre 1960, domanda in carta da bollo da L. 200, corredata di tutti quei titoli e documenti che ritengano di produrre nel proprio interesse.

I candidati potranno fare riferimento ai titoli contenuti nei rispettivi fascicoli personali in possesso dell'Amministrazione di appartenenza, ma, in tal caso, è necessario che tali titoli siano elencati singolarmente nella domanda.

(5238)

MINISTERO DELLA DIFESA ESERCITO

Posti d'impiego della carriera esecutiva presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 20 luglio 1960).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 4 (quattro) posti di applicato, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 settembre 1960, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento) nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, la sede di Roma.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti), da quello fissato per la presentazione delle domande (30 settembre 1960).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero proprio del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 20 luglio 1960

p. *Il Ministro*: Roselli

(5164)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 14355 in data 28 aprile 1959, con cui è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1958, ridottisi a tre posti a seguito della soppressione di due condotte;

Visti i verbali relativi ai lavori espletati dalla Commissione giudicatrice costituita con decreto prefettizio n. 39409 in data 12 dicembre 1959, successivamente modificato con decreto del medico provinciale n. 259 del 28 gennaio 1960 e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Vista la graduatoria delle idonee formulata dalla Commissione suddetta a conclusione dei propri lavori;

Visto l'art. 55 del regolamento per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Beneventi Maddalena . . . . . . punti 62,41
2. Linguerri Gigliola . . . . » 60,99
3. Grisendi Silvana . . . . » 60,90
4. Schiatti Zefferina . . . . » 60,77
5. Vincenzi Franca . . . . » 60,26
6. Ferrari Zora . . . . » 60,22
7. Salsi Enrichetta . . . . » 59,32
8. Zacchi Elisa . . . . » 58,69
9. Migliori Maria . . . . » 58,67
10. Bernazzali Wanda . . . . » 58,49
11. Liguori Maria . . . . » 58,26
12. Da Prà Ida . . . . » 58,21
13. Rambaldi Venere . . . . » 57,02
14. Redeghieri Adele . . . . » 56,61
15. Offesi Adelia . . . . » 55,84
16. Culzoni Maria Franca . . . . » 54,03
17. Bedogni Adriana . . . . » 53,41
18. Favalezza Franca . . . . » 52,98
19. Ferro Bruna . . . . » 52,91

20. Cuppini Antonietta . . punti 52,37
21. Quacquarini Cecilia . . » 52,24
22. Bernagozzi Liliana » 52,00
23. Zoboli Giovanna » 51,93
24. Mugnai Bruna . . » 51,78
25. Ferrari Velia » 51,06
26. Spadaccini Dorotea . » 50,18
27. Aldrovandi Dina » 49,96
28. Passini Nella . . » 49,62
29. Magnani Jone . . » 49,50
30. Berini Ada . . . . . » 48,20
31. Garò Amalia Bice . . . » 47,68
32. Bedini Iolanda . » 47,01
33. Allegrini Ebe . » 46,69
34. Vacondio Anna Teresa . . . . » 45,72
35. Fontanesi Dimma . . » 45,62
36. Dozza Anna Gemma . » 44,80
37. Vernizzi Rina . » 43,80
38. Artioli Rosa . » 43,31
39. Bonezzi Vulmera . . » 42,02
40. Gianferrari Mariella . » 41,00
41. Tinti Gelsomina . » 40,34
42. Cocchi Carmen » 38,84
43. Gherardini Ermide . » 37,00
44. Parmiggiani Maria » 36,41
45. Montanari Maria Rosa » 36,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'Ufficio sanitario provinciale e del Consorzio ostetrico intercomunale Collagna-Busana e dei comuni di Cavriago, Rubiera, Busana e Collagna.

Reggio Emilia, addì 29 luglio 1960

Il medico provinciale dirigente: CAVINA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1624 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a cinque posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1958;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Guastalla in data, rispettivamente, 22 settembre 1958 e 22 ottobre 1959, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 18 maggio 1960 al n. 35842 con la quale è stata determinata la soppressione di quella seconda condotta ostetrica, con sede nelle frazioni di San Rocco, San Giacomo e Pieve, nonchè la deliberazione del Consiglio comunale di Castelnovo di Sotto in data 13 ottobre 1959, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 6 luglio 1960, al n. 36950, con la quale è stata determinata la soppressione di quella prima condotta ostetrica;

Viste le domande delle candidate dichiarate idonee, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria predetta, e preso atto delle preferenze indicate dalle medesime circa le sedi messe a concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento per lo svolgimento di concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi di Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa per la sede a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Beneventi Maddalena: Rubiera;
2) Linguerri Gigliola: Cavriago;
3) Grisendi Silvana: consorzio Collagna-Busana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio sanitario provinciale del Consorzio ostetrico intercomunale Collagna-Busana e dei comuni di Cavriago, Rubiera, Busana e Collagna.

Reggio Emilia, addì 29 luglio 1960

Il medico provinciale dirigente: CAVINA

(5087)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 749 del 15 febbraio 1960, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Benevento;

Visto il decreto n. 749 del 25 giugno 1960, concernente la ammissione delle candidate al concorso;

Visti il verbale della graduatoria delle candidate idonee compilato dalla Commissione giudicatrice del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso in narrativa:

1. Di Marzo Assunta . . . . . punti 57,468 su 100
2. Russo Carmela . . . . . . » 49,278 »
3. De Michele Iole . . . . . . » 48,875 »
4. Cau Vittoria . . . . . . » 48,525 »
5. Ciccone Carmelina . . . . . » 48,000 »
6. Parente Emilia . . . . . . » 47,331 »
7. D'Auria Adriana . . . . . . » 47,000 »
8. Di Lauro Dorina . . . . . » 46,053 »
9. Liotti Gerardina . . . . . . » 45,130 »
10. Addeo Elena . . . . . . » 45,000 »
11. Riggi Fulvia . . . . . . » 45,000 »
12. Pizzoli Amalia . . . . . . » 44,475 »
13. Russo Alfa . . . . » 42,875 »
14. Severino Giovanna . . . . . » 42,066 »
15. De Lucia Onorina . . . . . » 42,000 »
16. Letizio Anna . . . . . . » 42,000 »
17. Cappella Clara . . . . . . » 41,811 »
18. Iorizzo Alba Maria . . . . . » 41,574 »
19. Formica Anna . . . . . . » 40,800 »
20. Riggi Teresa . . . . . . » 39,000 »
21. Russo Anna . . . . » 39,000 »
22. Corbello Vincenzina . . . . . » 38,970 »
23. Aquino Lorenza . . . . . . » 38,875 »
24. De Feo Gaetana . . . . . . » 38,000 »
25. Catauro Pasqualina . . . . . » 37,076 »
26. Giovagnoli Agnese . . . . . » 36.660 »

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Benevento, addì 30 luglio 1960

Il medico provinciale: GHIGNOLI

(5086)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1958, indetto con decreto del Prefetto di Viterbo n. 20946 dell'8 luglio 1959;

Riscontrata la regolarità degli atti;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui sopra:

1. Sbarra Giovanni	punti	59,241	su 100
2. Severi Gino	»	58,193	»
3. Catteruccia Pietro	»	57,366	»
4. Mocini Secondo	»	55,847	»
5. Pacini Giulio	»	55,436	»
6. Pieramati Mario	»	54,207	»
7. Moschini Amerigo	»	53,158	»
8. Brozzi Franco	»	51,899	»
9. Barbabella Vincenzo	»	51,651	»
10. Ruspantini Vincenzo	»	51,272	»
11. Nardini Valter	»	51,246	»
12. Pacetti Italo	»	51,232	»
13. Agostinelli Giuseppe	»	49,651	»
14. Puri Adriano Augusto	»	49,308	»
15. Ruzzi Domenico	»	48,875	»
16. Bani Vincenzo	»	48,827	»
17. Scipioni Dante	»	47,407	»
18. Ranieri Francesco	»	46,863	»
19. Stracci Salvatore	»	46,750	»
20. Pezzotti Martino	»	45 —	»
21. Picchi Giuseppe	»	44,419	»
22. Milioni Paolo	»	44,260	»
23. Corvatta Mariano	»	43,065	»
24. Rosetti Vincenzo	»	43 —	»
25. Monaco Ruggero	»	42,992	»
26. Iannacci Giuseppe	»	42,500	»
27. Calvani Corrado	»	42,164	»
28. Coletti Giuseppe	»	42 —	»
29. Coppoli Paolo, precede per anzianità	»	41,500	»
30. Comodo Narciso	»	41,500	»
31. Massimi Raffaele, precede per anzianità	»	41 —	»
32. Bernardini Ugo, precede per anzianità	»	41 —	»
33. Martorelli Mario	»	41 —	»
34. Innocenzi Giulio	»	40,500	
35. Perazzi Mario Antonio	»	39,730	»
36. Giagnoli Giuseppe	»	39 —	»
37. Di Antonio Eraldo, precede perchè coniugato	»	38 —	»
38. Chiacchiarini Pasquale	»	38 —	»
39. Leonardi Leo, precede per anzianità	»	37,500	»
40. Morettini Bruno	»	37,500	»
41. Barbanera Pietro	»	37,182	»
42. Costantini Francesco	»	36,500	
43. Cane Alfonso	»	36 —	»
44. Innocenzi Dante	»	35 —	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Viterbo, addì 26 luglio 1960

Il veterinario provinciale: GIANNINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero in data 26 luglio 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1958, indetto con decreto del Prefetto di Viterbo in data 8 luglio 1959, n. 20946;

Ritenuta la necessità di procedere alla assegnazione della sede al vincitore del concorso;

Visto l'ordine della graduatoria;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Sbarra Giovanni è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Bolsena.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Viterbo, addì 27 luglio 1960

Il veterinario provinciale: GIANNINI

(5055)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria del concorso per l'assegnazione della 13ª sede farmaceutica del comune di Varese

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3663/San. del 18 novembre 1959, con il quale è stato bandito il concorso per l'assegnazione della 13ª sede farmaceutica nel comune di Varese, frazione di Valle Olona;

Visto il decreto in data 10 febbraio 1960, n. 377/San., con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto i verbali del concorso rassegnati dalla predetta Commissione;

Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte e considerata la legittimità della conseguente graduatoria;

Visto l'art. 11 del regolamento per l'esercizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria per il concorso relativo alla assegnazione della 13ª sede farmaceutica nel comune di Varese, frazione di Valle Olona:

1. Borrini Andrea	punti	91,000
2. Portioli Emma in Pevla	»	89,610
3. Cioci Giacomo	»	89,500
4. Finzi Lea in Gallingani	»	89,400
5. Cambi Antonio	»	89,250
6. Mismasi Ersilia	»	88,500
7. Venturini Pia	»	88,492
8. Bandirola Mario	»	87,808
9. Fodera Camillo	»	87,500
10. Miccichè Gaetano	»	80,476
11. Longoni Luigi	»	72,930
12. Salveraglio Carla	»	71,876
13. Erlichman Maria Pupi	»	68,832
14. Gallina Lucio	»	68,530
15. Moni Antonio	»	65,570
16. Bellinzona Carla	»	59,982
17. Trizzino Giovanni	»	54,750
18. Rizza Francesca	»	47,866

Varese, addì 28 luglio 1960

Il medico provinciale capo: VESSICCHIO

(5083)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI UDINE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 14444/III San. in data 21 marzo 1959, con il quale venne indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione delle condotte veterinarie vacanti nella Provincia alla data 30 novembre 1958;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa, relativa a sessantotto concorrenti risultati idonei;

Visti gli articoli 68 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23, 47, 48, 49, 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le circolari del Ministero dell'interno e del Ministero della sanità, rispettivamente del 28 novembre 1959, n. 22003/I/L e del 30 novembre 1959, n. 1381;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1.	Paita Carlo	punti	64,500	su 100
2.	Fortini Valentino	»	63,716	»
3.	Della Savia Mario	»	63,232	»
4.	Snidero Pietro	»	60,994	»
5.	Jaiza Franco	»	59,633	»
6.	Angeli Aldo	»	58,982	»
7.	Depollo Vinicio	»	58,380	»
8.	Moneghini Achille	»	58,323	»
9.	Menelli Luigi	»	58,300	»
10.	Rugo Luigi	»	57,927	»
11.	Lovrovich Stellio	»	57,816	»
12.	Vida Luigi	»	57,158	»
13.	Potocco Giobatta	»	56,899	»
14.	Moschini Egidio	»	56,451	»
15.	Galante Giovanni	»	55,923	»
16.	Andres Andrea	»	55,565	»
17.	Ventriglia Francesco	»	55,049	»
18.	Pagavino Giorgio	»	54,599	»
19.	Mari Luciano	»	54,141	»
20.	Pascotto Otello	»	53,816	»
21.	Rasori Livio	»	53,508	»
22.	Fonzo Ciro	»	52,941	»
23.	Gansitti Odorico		52,433	»
24.	Larice Giovanni	»	51,883	»
25.	Mazzotti Angelo	»	51,762	»
26.	Morandi Angelo	»	51,087	»
27.	Mizzau Ulisse	»	50,741	»
28.	Colonna Bruno Gino	»	50,725	»
29.	Pellegrini Giacomino	»	50,461	»
30.	Zavaglio Giacomo	»	50,382	»
31.	Schmid Mariano	»	49,900	»
32.	Gruarin Renato	»	49,515	»
33.	Sciutteri Giuseppe	»	49,508	»
34.	Pancotto Giacomo	»	49,191	»
35.	Matani Massimiliano	»	48.125	»
36.	Masetto Giovanni	»	47,851	»
37.	Malgarini Massimo	»	47,816	»
38.	Craighero Italo	»	47,658	»
39.	Cardelli Giuseppe	»	47,141	»
40.	Michieletto Vittorio	»	47,075	»
41.	Greco Iseo	»	46.566	»
42.	Della Bianca Dino, nato il 10 giugno 1927	»	46 —	»
43.	Sabbadini Antonio nato il 24 maggio 1930	»	46 —	»
44.	Caugig Francesco	»	45,841	»
45.	Bucchi Carlo nato il 22 febbraio 1932	»	45 —	»
46.	Zorza Pietro, nato il 28 giugno 1932	»	45 —	»
47.	Miani Mario	»	44 —	»
48.	Cabassi Remigio	»	43.966	
49.	Lombardo Bruno	»	43,758	»
50.	Tomba Egone, nato il 26 luglio 1926	»	43.500	»
51.	Locatelli Alessandro, nato il 27 gennaio 1934	»	43,500	»
52.	Paganelli Elio	»	43,316	»
53.	Boian Erasmo	»	43,200	»
54.	Borsato Antonio	»	43 —	»
55.	Ponte Sergio	»	42,500	»
56.	Burelli Sergio, coniugato	»	42 —	»
57.	Gallizia Romano	»	42 —	»
58.	Antinucci Egidio	»	41,548	»
59.	Morettini Bruno	»	41,500	»
60.	Pozzobon Albino, nato il 14 aprile 1929	»	41 —	»
61.	Comodo Narciso, nato il 25 gennaio 1931	»	41 —	»
62.	Fagotto Sergio	»	40,107	»
63.	Rossini Ennio, nato il 7 maggio 1928	»	40 —	»
64.	Marini Rino, nato il 1 gennaio 1931	»	40 —	»
65.	Belluzzi Terenzio	»	39,200	»
66.	Cane Alfonso	»	37,500	»
67.	Burgnich Bruno	»	37 —	»
68.	Giordano Goffredo	»	35 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei comuni di Fontanafredda, Polcenigo, Pavia di Udine, Pradamano, Sacile, Caneva e San Vito al Tagliamento

Udine, addì 30 luglio 1960

Il veterinario provinciale: TAGLIAVINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 14444/III.San. in data 21 marzo 1959, con il quale venne indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione delle condotte veterinarie vacanti nella Provincia alla data 30 novembre 1958;

Visto e richiamato in ogni sua parte il proprio decreto di pari data n. 1253/Vet., con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità al predetto concorso;

Visto l'ordine preferenziale delle sedi indicate dai singoli candidati nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art 55 del regolamento sui concorsi ai posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, numero 281:

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso sopraindicato ed assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Paita dott. Carlo: consorzio Pavia di Udine-Pradamano;

2) Fortini dott. Valentino: consorzio Sacile-Caneva;

3) Della Savia dott. Mario: consorzio Fontanafredda-Polcenigo:

4) Snidero dott. Pietro: condotta unica di San Vito al Tagliamento.

I sindaci dei Comuni capoconsorzio, nella loro qualità di presidenti dei Consorzi stessi ed il sindaco di San Vito al Tagliamento con condotta unica, sono incaricati, per la parte di competenza, della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei comuni di Fontanafredda, Polcenigo, Pavia di Udine, Pradamano, Sacile, Caneva e San Vito al Tagliamento.

Udine, addì 30 luglio 1960

(5094) *Il veterinario provinciale*: TAGLIAVINI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico condotto del comune di Modica

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Ragusa n. 26657 del 1° dicembre 1959, con il quale è stato bandito il concorso al posto di medico condotto vacante nel comune di Modica al 30 novembre 1959;

Visti i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della graduatoria dei candidati ritenuti idonei;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Viste la legge 13 marzo 1958, n. 296 e la circolare del Ministero della sanità n. 138 del 30 novembre 1959;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso specificato nelle premesse:

1.	Pulino Carlo	punti	55,115	su 100
2.	Galfo Federico	»	53,262	»
3.	Costanzo Gaetana Maria	»	47,812	»
4.	Guccione Pasquale	»	46,375	»
5.	Ragusa Senzio	»	45,250	»
6.	Mandara Giovanni	»	44,418	»
7.	Cartia Quintino Antonio	»	44,375	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana », nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Ragusa ed a quello del comune di Modica.

Ragusa, addì 27 luglio 1960

Il medico provinciale: GALIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso al posto di medico condotto vacante nel comune di Modica al 30 novembre 1959;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione del vincitore;

Considerato che al primo posto della graduatoria è stato classificato il dott. Pulino Carlo;

Visti gli articoli 23, 24 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 e la circolare del Ministero della sanità n. 138 del 30 novembre 1959;

Decreta:

Il dott. Pulino Carlo, primo classificato nella graduatoria degli idonei al concorso specificato nelle premesse, è dichiarato vincitore della terza condotta medica del comune di Modica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana », nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Ragusa ed a quello del comune di Modica.

Ragusa, addì 27 luglio 1960

Il medico provinciale: GALIA

(5085)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GENOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Genova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il bando di concorso a due posti di veterinario condotto presso i comuni di Genova e Montoggio di cui al decreto del veterinario provinciale n. 951 in data 16 dicembre 1959;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso medesimo e riportata nel verbale del 27 giugno 1960;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso di cui alla premessa formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso e contenuta nel verbale in data 27 giugno 1960:

1. Scappaticci Fausto punti 58,452 su 100
2. Bruzzo Mario » 53,646 »
3. Sobrero Luigi » 52,727 »
4. Benetti Achille » 49.742 »
5. Chiarini Francesco » 48,875 »
6. Casoni Carlo » 48,786 »
7. Venezia Pasquale » 48,533 »
8. Banchini Giuseppe » 47.582 »
9. Lanzetta Giacomo » 47,376 »
10. Staglianò Natale » 46,112 »
11. Trenti Ferdinando » 45,000 »
12. Squeri Gianfranco » 40,500 »
13. Gregori Giuseppe » 40,210 »
14. Braga Giuseppe » 40,000 »
15. Bottero Ferrante » 39,625 »
16. Maggi Emilio » 39,500 »

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo Ufficio e dei comuni di Genova e Montoggio.

Genova, addì 20 luglio 1960

Il veterinario provinciale: CAPOCIUCHI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 668 in data 20 luglio 1960, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso a due posti di veterinario condotto, vacanti uno presso il comune di Genova e l'altro presso il comune di Montoggio, di cui al bando n. 951 in data 16 dicembre 1959;

Viste le domande dei concorrenti dott. Scappaticci Fausto e dott. Bruzzo Mario, graduati rispettivamene al 1° e 2° posto della graduatoria generale di merito degli idonei, recanti la indicazione delle sedi richieste dagli interessati in via preferenziale, ai fini dell'assegnazione;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, modificati dagli articoli 5 e 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I concorrenti sottoelencati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1. Scappaticci dott. Fausto: sede di Genova « Valbisagno »;
2. Bruzzo dott. Mario: sede di Montoggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'Ufficio del veterinario e dei Comuni interessati.

Genova, addì 25 luglio 1960

Il veterinario provinciale: CAPOCIUCHI

(5095)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.